



DELIBERA N. 69/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.E.F. S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TEF CHANNEL”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 43, CO. 1, LETT. A) E 44, CO. 1 DEL D.LGS. N. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, CO. 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E CON L’ART. 13, CO. 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO P.T. 9 DICEMBRE 1993, N. 581

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. UMBRIA N. 1/2024 – PROC. N. 10/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”.



VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2014, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Umbria;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Umbria l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Umbria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione compresa tra il 6 ed il 12 novembre 2023 del fornitore del servizio media audiovisivo "*TEF Channel*", ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 1/2024 del 2 febbraio 2024 (prot. CRC Umbria n. 20240000980), notificato tramite PEC in pari data, ha contestato alla società T.E.F. S.r.l., titolare di detto servizio, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 43, co. 1, lett. a) e nell'art. 44, co. 1, del D.lgs. n. 208/21, nonché la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, co. 2 dell'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP e nell'art. 13, co. 3 del Decreto del Ministro P.T. n. 581 del 9 dicembre 1993 per aver trasmesso nei giorni 6, 7, 9 e 10 novembre 2023 negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili.

2. Deduzioni della società

La società T.E.F. S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n. 1/2024, con nota del 2 marzo 2024 e nel corso dell'audizione svoltasi in data 25 marzo 2024 ha rappresentato quanto segue:

- a seguito della notifica dell'atto di contestazione sono state eseguite le opportune verifiche dalle quali è emerso che il mancato inserimento delle prescritte diciture intese a rendere riconoscibile la pubblicità e a distinguerla dal resto della programmazione è stato causato da problemi verificatisi durante il montaggio delle trasmissioni andate in onda;

- la società ha provveduto ad intensificare i controlli post produzione al fine di evitare il ripetersi dell'omissione contestata adottando, come può dedursi dalla documentazione allegata, ogni iniziativa volta sia a sensibilizzare i propri dipendenti e collaboratori sia a biasimare il diretto responsabile dell'accaduto;

- nel rappresentare che T.E.F. S.r.l. non gode di risorse economico-finanziarie tali da poter assumere ulteriore personale rispetto a quello che attualmente si occupa del controllo dei contenuti trasmessi, si richiede l'applicazione del beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Il CO.RE.COM. Umbria, con deliberazione n. 23 del 24 aprile 2024, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- in data 6, 7, 9 e 10 novembre 2023, negli orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione n. 1/2024 del CO.RE.COM. Umbria, il fornitore del servizio media audiovisivo "*TEF Channel*" ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali nonché spot pubblicitari non



distinguibili dal contenuto editoriale né distinti dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali come prescritto dagli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.lgs. n. 208/21 in combinato disposto con le disposizioni contenute nell'art. 3, co. 2 dell'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

- in data 9 e 10 novembre 2023, negli orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione n. 1/2024, "TEF Channel" ha trasmesso alcune telepromozioni non riconoscibili come tali né contrassegnate dalla scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata, come prescritto dagli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.lgs. n. 208/21 in combinato disposto con le disposizioni contenute nell'art. 13, co. 3 del Decreto del Ministro P.T. n. 581 del 9 dicembre 1993;

- pur prendendo atto dalla buona fede della società TEF S.r.l. – che ha collaborato all'istruttoria condotta dal CO.RE.COM. Umbria riconoscendo, in sede di audizione, le violazioni contestate – si osserva tuttavia che, le circostanze addotte dalla società riguardo ai problemi verificatisi durante il montaggio delle trasmissioni e alla carenza di personale addetto alle verifiche sulla programmazione non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante incombendo, comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa all'inefficace controllo del contenuto dei programmi trasmessi ed al conseguente mancato rispetto della normativa vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive. Considerata, infatti, la natura obiettiva degli illeciti (pubblicità televisive e telepromozioni non rese prontamente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale né segnalate con le prescritte diciture), la legge pone una presunzione di colpa a carico di colui che li ha commessi, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento degli obblighi si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della società T.E.F. S.r.l. che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione, accorgimento che, del resto, ha riferito di aver disposto solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Umbria. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere agli obblighi in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto degli stessi, si rileva dimostrata da parte della citata società la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità e telepromozioni di cui all'atto di contestazione n. 1/2024 del 2 febbraio 2024;

- quanto al beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si osserva che l'art. 67 co. 3 del D.lgs. n. 208/21



ne esclude espressamente l'applicazione per le sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Umbria nell'atto di contestazione n. 1/2024 del 2 febbraio 2024 in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo "TEF Channel", delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 dell'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP e di cui all'art. 13, co. 3 del Decreto del Ministro P.T. n. 581 del 9 dicembre 1993;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società T.E.F. S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione, nel corso di sole quattro giornate di programmazione nella settimana sottoposta a monitoraggio, di ripetuti e diversificati episodi di violazione delle disposizioni normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione



deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche della società T.E.F. S.r.l., i cui ricavi, come risulta dalla consultazione dell'ultimo bilancio disponibile in banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese relativo all'anno 2021 (voce A1 del conto economico) sono stati pari a euro 146.314,00 con l'esercizio in perdita di euro 317.523,00;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 dell'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP e di cui all'art. 13, co. 3 del Decreto del Ministro P.T. n. 581 del 9 dicembre 1993 nella misura del minimo previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per quattro secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 6, 7, 9 e 10 novembre 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.E.F. S.r.l. - codice fiscale 01756440549 - con sede legale in Perugia, Strada di Lacugnano SNC, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "TEF Channel", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del D.Lgs. n. 208/2021, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 dell'allegato a) alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP e di cui all'art. 13, co. 3 del Decreto del Ministro P.T. n. 581 del 9 dicembre 1993 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 69/24/CSP" ovvero, in alternativa,



indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 69/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba